



# CITTA' DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Provincia di Caserta

ORIGINALE

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 del 30-07-2021

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 20:00, a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, con nota prot. n. 53757 del 23.07.2021, si è riunito, con le modalità consentite dall'art. 73 del D.L. 18/2020, in seduta straordinaria, pubblica e di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale AVV. CLAUDIO PETRELLA.

Sono presenti all'appello n. 13 componenti, come segue:

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	PACIFICO VIRGILIO	X		10	PAGLIARO TERESA	X	
2	RIZZIERI ALESSANDRO	X		11	SCHIAPPA GIOVANNI	X	
3	MAROTTA GENNARINO	X		12	CENNAMI ACHILLE		X
4	SCIAUDONE CONCETTA		X	13	MARQUEZ PASQUALE	X	
5	PACIFICO MARIA	X		14	BERTOLINO VALERIO		X
6	BUONODONO MARCELLO	X		15	PAGLIARO ALESSANDRO	X	
7	CORVINO VINCENZO COSTANTINO	X		16	PAGLIARO ANTONIO		X
8	PACIFICO ARMANDO MARCO	X		17	PALMIERI RAFFAELE	X	
9	PETRELLA CLAUDIO	X					

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA TERESA DE ROSA, incaricato della redazione del presente verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, comma 639, che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, modificata dalla Legge 160/2019.

VISTA la Legge n. 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 738, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art.53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

DATO ATTO che i regolamenti relativi alle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 (termine rinviato al 31 luglio 2021);

VISTI:

- l'art.1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2014";
- il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.05.2014, e modificato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 19.05.2016.

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art.1, co.24 del D.lgs.116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art.184 del D.lgs.152/2006;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, il quale dispone che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

CONSIDERATO CHE

1. la disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all' Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- ✓ predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);

✓ approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h)

✓ verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

2. in ossequio al suddetto dettato normativo, l'ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale;

3. il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999 n° 158 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche.

VISTO il D.Lgs. 116/2020 e i suoi effetti sulla TARI.

DATO ATTO che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinques, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Uditi gli interventi come da trascrizione della registrazione.**

Con votazione all'unanimità dei 9 consiglieri presenti e votanti più il Sindaco, per essere usciti i consiglieri Marquez, Schiappa e Pagliaro Alessandro;

### **DELIBERA**

•— di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

• di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 37 articoli e n. 01 allegati che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata dello stesso tenore

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente

AVV. CLAUDIO PETRELLA

IL Segretario Generale

DOTT.SSA TERESA DE ROSA

---